

## **Circolare del Ministero dell'Interno n. 28 Prot. N.9258/4155/1 del 19/04/1972**

**OGGETTO: Chiarimenti circa l'applicazione delle norme vigenti riguardanti gli impianti termici. Legge n. 615 del 13 luglio 1966, D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970 e Circolare M.I. n. 73 del 29 luglio 1971.**

Sono pervenute a questo Ministero da vari Comandi Provinciali, Enti e privati, richieste di chiarimenti sulla corretta interpretazione di alcune disposizioni concernenti in particolare gli adempimenti attribuiti ai Comandi stessi ed ai privati proprietari degli impianti termici dalla legge n. 615 del 13 luglio 1966, dal relativo regolamento D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970, nei Comuni compresi nelle zone " A " e " B ", e dalla circolare n. 73 del 29 luglio 1971 di questo Ministero. Al riguardo si precisa quanto segue:

1. Attestazioni e certificazioni indicate alla pagina 5 della circolare n. 73 del 29 luglio 1971. Le attestazioni e certificazioni di cui sopra non sono obbligatorie. È in facoltà del proprietario degli impianti o di chi per esso presentare detta documentazione, ma solo ed esclusivamente per gli impianti realizzati o trasformati - nel senso definito dall'art. 3 del regolamento n. 1391 del 22 dicembre 1970 dopo la data dell'8 luglio 1968.
2. Documentazione attestante l'esistenza dell'impianto alla data dell'8 luglio 1968. È da ritenere sufficiente apposita dichiarazione, anche contestuale all'istanza, del proprietario dell'impianto dalla quale risulti che detto impianto era preesistente alla data dell'8 luglio 1968 e che lo stesso non è stato trasformato. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 relativa a norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme (l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale - notaio, cancelliere, segretario comunale - che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive). La dichiarazione, ovviamente, non è necessaria se la preesistenza dell'impianto alla data dell'8 luglio 1968 risulta dagli atti del Comando.
3. Domande per l'approvazione dei progetti di impianti termici.
  - a) Per gli impianti di potenzialità superiore ad un milione di Kcal/h le domande vanno corredate della documentazione indicata alla lettera b) dell'art. 12.1 del regolamento predetto.
  - b) Per gli impianti inferiori ad un milione di Kcal/h può essere richiesta, oltre al modello indicato alla lettera a) del citato art. 12.1, una documentazione grafica concernente principalmente l'aspetto antincendio dell'impianto in esame. Al fine di evitare la richiesta di indispensabili e costose modifiche all'atto del collaudo e quindi a lavori compiuti, è data facoltà ai Comandi al momento della presentazione della domanda, di richiedere una documentazione integrativa rispetto a quella prevista dal regolamento, lasciando arbitro il privato di ottemperarvi. Nell'ipotesi che tale documentazione facoltativa venga prodotta, sulla stessa i Comandi esprimeranno il proprio giudizio all'atto dell'esibizione.
  - c) La documentazione indicata ai punti a) e b) va richiesta solamente per gli impianti nuovi o da trasformare o da ampliare. Per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 non è prescritta, dalla legge e dal regolamento già citati, la presentazione di una nuova documentazione. - Tuttavia, sotto l'aspetto antincendio, valgono le considerazioni fatte al secondo comma del precedente punto b).
4. Accertamento del contenuto di particelle solide e/o di composti dello zolfo nei frinii da effettuarsi in sede di collaudo.
  - a) Tali accertamenti non sono richiesti per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 che non sono stati trasformati.
  - b) Per gli impianti nuovi o trasformati o ampliati la presentazione del documento indicato al n. 1 di pagina 5 della citata Circolare n. 73 è in facoltà del proprietario dell'impianto.
  - c) Ove i Comandi al momento del collaudo per difetto di sufficienti attrezzature non siano in condizioni di effettuare l'accertamento di cui all'art. 13.9 del regolamento numero 1391, nel redigere l'attestazione di collaudo faranno esplicita riserva di procedere successivamente a detto accertamento. Si prega di assicurare adempimento.

### **SCHEMA DI D.P.R.**

Nuovi termini per l'attuazione delle norme transitorie di cui all'art. 31, 1 e 3 comma e modifica dell'art. 24 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 recante norme di sicurezza per i distributori stradali di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 87, 5 comma della Costituzione; Visto l'art. 23 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 sugli olii minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170 sui distributori automatici di

carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327 sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'Interno;  
Decreta:

**Art. 1. - Nuovi termini.** - Per l'attuazione della norma di cui al 1 comma dell'art. 31 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208, concernente l'obbligo della rimozione degli impianti attualmente esistenti in centri abitati, è fissato un nuovo termine, che scadrà sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente -decreto. Per l'attuazione della norma di cui al 3 comma dello stesso articolo, concernente l'adeguamento degli impianti attualmente esistenti alle norme del D.P.R. n. 208, è fissato un nuovo termine che scadrà due anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 2. - Modifica alle distanze di sicurezza esterne.** - Il 1, 2 e 3 comma dell'art. 24 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 sono modificati come segue:

" Ferme restando le norme circa l'ubicazione degli impianti, l'area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) che entro il raggio di 30 metri dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano, salvo quanto previsto nell'articolo successivo, edifici di sorta;
- b) che nella fascia contigua fino a 40 metri di raggio dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano edifici e parti di edifici con cubatura singola superiore a 3.00 metri cubi, né comunque edifici destinati alla collettività, come scuole, ospedali, chiese, caserme. In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico, come stadi o campi sportivi, circhi equestri o luna park a carattere stabile, campi per fiere o mercati, fermate di linee di trasporto pubblico, cimiteri simili, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2, e il punto più vicino del perimetro di detti luoghi, non può essere inferiore a 60 metri. In prossimità di vie di comunicazione, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2, e il ciglio della sede viaria non può essere inferiore a:
  - 30 metri per le autostrade, ferrovie e tranvie;
  - 15 metri per le altre strade e le vie navigabili ".